

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4577

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSELLI, SERVELLO, BAGHINO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, PARIGI, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 13 febbraio 1990

Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È significativo che oltre un milione e mezzo di persone abbiano regolarmente sottoscritto e depositato una proposta di legge di indubbio valore ambientale-agricolo per un corretto prelievo venatorio, che ha visto impegnati non solamente i cacciatori ma cittadini in genere di ogni ceto sociale.

Con questa nostra iniziativa legislativa intendiamo portare un sereno contributo in una materia che va affrontata con grande senso di responsabilità.

Abbiamo preso come base la legge vigente (27 dicembre 1977, n. 968) che rappresenta, anche a livello europeo, un corretto esempio di attenzione ai problemi relativi alla gestione del territorio e alla coordinata e ponderata utilizzazione delle risorse naturali.

Pertanto, richiamata pure la direttiva comunitaria 79/409, si è passati ad una appropriata articolazione delle disposizioni al fine di offrire al Parlamento

quella necessaria visione generale sulla quale è doveroso intervenire con la massima urgenza.

La presente proposta di legge si divide in 39 articoli con due allegati, suddivisi in 10 capi, e gli elementi fondamentali su cui si sviluppa sono i seguenti:

1) definizione di fauna selvatica (articolo 1). Abbiamo chiarito l'esatta portata della stessa rispetto ad eventuali implicazioni giuridiche che non possono uscire dal preciso ambito operativo della presente proposta di legge;

2) piano faunistico-venatorio nazionale (articolo 10). Deve essere il fulcro su cui inserire tutti quegli altri istituti relativi alla tutela dell'ambiente, ai rapporti col mondo agricolo, inteso nella sua accezione più lata, come mondo rurale, ed infine per una corretta fruizione della fauna selvatica, oggetto di prelievo venatorio.

In questo contesto si pongono pure altri due punti fondamentali, che sono la caccia di specializzazione e il calendario venatorio, laddove sono previste anche delle innovative disposizioni per consentire un coordinato prelievo, regione per regione, in presenza di una attenta gestione del territorio per le cacce tradizionali agostane e del mese di febbraio, ben consapevoli degli indirizzi comunitari in relazione al periodo di nidificazione e di risalita primaverile;

3) per quanto attiene poi alla caccia di specializzazione, il nuovo istituto è un corretto inserimento nell'ambito europeo del prelievo coordinato, programmato e finalizzato su determinati tipi di caccia, peraltro richiamati dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza con cui ha ammesso i referendum.

Altro elemento che riteniamo di particolare interesse è quello relativo all'istituzione di zone particolari per la gestione faunistica sociale, delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie (articoli 17 e 18);

4) la presente proposta di legge affronta e risolve un aspetto ancor più importante: quello, cioè, di regolamentare la materia venatoria in modo assolutamente difforme da quello attuale, così da affrontare e risolvere la problematica posta dai due quesiti referendari.

Essa, infatti, abolisce la figura del cacciatore-consumatore per sostituirvi quella di un produttore o tutore di ambienti destinati all'attività venatoria prescelta; egli, cioè, in tanto sarà ammesso ad esercitare la caccia, in quanto avrà costituito o mantenuto un ambiente naturale in cui una certa fauna vive e si riproduce: solo così egli potrà prelevare parte del prodotto della sua opera di intervento ambientale.

Inoltre, al criterio del *carriere giornaliero pro capite* è sostituito quello del limite imposto dal piano di abbattimento autorizzato per ogni singolo ambiente; il quale limite costituirà la soglia massima di prelievo venatorio indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Ma vi è di più, il criterio prescelto opera in modo tale da:

1) stabilire il collegamento fra cacciatore e territorio;

2) realizzare necessariamente l'accordo fra cacciatore e agricoltore, perché è quest'ultimo che dovrà mettere a disposizione il terreno oggetto di interventi mirati all'esercizio venatorio;

3) incentivare la creazione degli ambienti in cui si esercita la caccia, i quali costituiranno necessariamente ambiti più limitati di quelli attuali.

Si realizza, in tal modo, un capovolgimento dell'attuale politica venatoria, dato che il territorio agro-forestale sarà destinato alla caccia soltanto negli ambiti oggetto degli interventi di cui all'articolo 15;

4) educare il cacciatore alla conoscenza della natura ed al suo rispetto, costringendolo a mutare abito mentale per divenire esperto nella cura dell'ambiente e della biologia della selvaggina, con la conseguenza che verrà ad inserirsi nella nuova cultura dell'ecologia e del rispetto ambientale.

Si ritiene che il presente progetto di legge possa quindi trovare una sollecita approvazione dopo un sereno dibattito in cui finalmente la problematica venatoria torni ad essere quell'elemento caratterizzante del mondo rurale italiano in una precisa collocazione ambientale che debba essere tenuta nella più scrupolosa considerazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Fauna e tutela ambientale).

1. La fauna selvatica è tutelata dallo Stato, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge, quale bene ambientale nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.

2. Le regioni provvedono alla sua gestione con particolare riferimento alle finalità delle direttive comunitarie n. 79/409 e n. 85/411 con i relativi allegati, al fine di mantenere e ripristinare i biotipi e, in generale, gli ambienti naturali secondo gli indirizzi delle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica italiana.

ART. 2

(Recepimento direttive CEE).

1. Le direttive n. 79/409/CEE e n. 85/411/CEE, con i relativi allegati, approvate dal Consiglio delle Comunità europee, rispettivamente, il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici nell'ambito dei principi generali della legislazione dello Stato e della presente legge sono recepite, secondo le modalità attuative della normativa vigente.

2. Allo scadere di ogni biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge.

ART. 3.

(Deroghe: condizioni e limiti).

1. Le regioni, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, anche con riguardo alle diverse finalità previste all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, disciplinano, nei seguenti casi, con proprie leggi, le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva stessa:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

2. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, disciplinano le deroghe di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.

3. Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, deve specificare:

a) i mezzi ed i metodi selettivi di cattura o di uccisione consentiti, nonché le persone autorizzate ad effettuarli;

b) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo;

c) gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

4. Le regioni comunicano immediatamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deroghe dalle stesse adottate.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea.

ART. 4.

*(Relazione annuale
alla Commissione delle Comunità europee).*

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE anche sulla base di documentate relazioni delle regioni.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure adeguate per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva medesima.

ART. 5.

(Oggetto della tutela).

1. Fanno parte della fauna selvatica e sono oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono esemplari di popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche attraverso misure finalizzate alla loro conservazione, le seguenti specie: lupi, orsi, stambecchi, camosci d'Abruzzo, aquile, avvoltoi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, foché monache.

2. Sono esclusi dalla tutela le talpe, i ratti propriamente detti e le arvicole.

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 6

(Funzioni amministrative).

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia. di

norma, mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni singoli o associati.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

ART. 7.

*(Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale).*

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da tre rappresentanti per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle varie organizzazioni o associazioni ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di proposta, studi e ricerche per:

a) l'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie e alle

convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna selvatica e di esercizio della caccia;

b) il coordinamento delle attività di tutela, dei calendari venatori e dell'elenco delle specie cacciabili su aree internazionali extra-comunitarie;

c) il perseguimento delle finalità della presente legge;

d) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica.

4. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.

ART. 8.

(Istituto nazionale di biologia della selvaggina).

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, istituito con la legge 2 agosto 1967, n. 799, con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge l'attività tecnico-scientifica stabilita dal proprio statuto e assolve compiti di consulenza nei confronti degli organi statali e regionali.

2. Presso l'Istituto verranno istituiti, di concerto tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una scuola di specializzazione post-universitaria per ricerche sulla fauna selvatica e, d'intesa con le regioni, corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da due rappresentanti del Ministero della agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti delle regioni interessate, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute.

4. L'Istituto è rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

CAPO III

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO — ZONA ALPI

ART. 9.

(Territorio di caccia).

1. Il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata.

2. Per caccia controllata si intende l'attività venatoria soggetta a limitazioni di selvaggina, di tempo, di luogo e di capi da abbattere secondo una prioritaria gestione del territorio, ed in base a piani di abbattimento autorizzati.

3. È vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 10.

(Piano faunistico-venatorio nazionale).

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, propone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano faunistico-venatorio nazionale.

2. Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Alla formazione del piano partecipano le regioni.

4. Il piano ha lo scopo di:

a) costituire lo strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Governo;

b) ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio nazionale;

c) assicurare la conservazione degli equilibri biologici nei biotipi di importanza nazionale ed internazionale;

d) assicurare la protezione delle specie di cui all'articolo 5;

e) coordinare i calendari venatori regionali.

ART. 11.

(Piani faunistici regionali).

1. Le regioni, in conformità agli indirizzi del piano faunistico-venatorio nazionale, predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale. A tal fine le regioni possono anche limitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica nonché ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso.

2. I piani regionali dovranno prevedere, fra l'altro:

a) oasi di protezione e zone di ripopolamento e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

b) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

c) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, dove è vietato l'esercizio della caccia ed è consentito il prelievo per fini propri dell'impresa;

d) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile, ovvero a produttori agricoli, singoli o associati;

e) aziende faunistico-venatorie ed aziende agrovenatorie;

f) aree a gestione sociale della caccia;

g) norme che regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

h) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, per la liquidazione dei danni procurati alle produzioni dalla selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui alle lettere a) e b);

i) la realizzazione di iniziative per la difesa dei biotipi di notevole importanza naturalistica.

3. Le zone di cui alle lettere a) e b) del comma 2, possibilmente delimitate da confini naturali, sono indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, nell'esercizio delle competenze proprie o delegate.

4. Le zone di cui alla lettera c) del comma 2 devono essere delimitate da tabelle perimetrali esenti da tasse secondo le disposizioni impartite dalle regioni.

5. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

6. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare ai sensi delle lettere a) b) e f) del comma 2 deve essere pubblicata nelle forme di rito e notificata o comunicata per iscritto ai proprietari o conduttori dei fondi; essa deve, inoltre, essere divulgata mediante manifesti da affiggere nelle località interessate.

7. Avverso la deliberazione di cui al comma 6, i proprietari o conduttori interessati possono, entro 60 giorni dalla data di notificazione o comunicazione, proporre opposizione alla regione in carta semplice ed esente da oneri fiscali.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, la regione, ove sussista il consenso dei

proprietari di terreni costituenti la maggioranza della superficie complessiva che si intende vincolare, nonché della maggioranza dei conduttori dei fondi stessi, provvede in merito, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

9. Il consenso dei proprietari o conduttori si ritiene validamente accordato nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

10. I piani di cui al presente articolo e le eventuali variazioni degli stessi sono approvati dal consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

11. La regione, in via eccezionale ed al di fuori dei piani, in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di basi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi precedenti.

12. Le funzioni di coordinamento in ordine ai piani medesimi sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

ART. 12.

(Zona Alpi).

1. Agli effetti della presente legge, il territorio delle Alpi, individuabile attraverso la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e nell'ambito delle consuetudini locali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinarne la caccia.

3. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi, con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

CAPO IV

TEMPI, MODI, MEZZI E GESTIONE DELLA CACCIA

ART. 13.

(Esercizio della caccia).

1. La caccia è consentita nei limiti di cui alla presente legge, purché non contrasti con la tutela della fauna e nell'ambito del piano faunistico-venatorio nazionale.

2. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della presente legge.

3. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi e degli animali a ciò destinati.

4. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare ed il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento e ogni forma di cattura sono vietati, salvo che non avvengano per caso fortuito o per forza maggiore.

5. La fauna selvatica, abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica comunque attuato per le finalità proprie dell'impresa agricola, nell'ambito del piano di commercializzazione approvato secondo

un regolamento regionale nonché quello volto alla salvaguardia delle colture agricole.

ART. 14.

(Mezzi di caccia).

1. La caccia è consentita con l'uso di fucile di calibro non superiore al 12, con canna ad anima liscia, fino a due colpi, ovvero con fucile a ripetizione o semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce. È consentita con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5, 6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

3. La caccia è altresì consentita con l'uso dell'arco o dei falconi.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

5. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi. È altresì vietato, quale mezzo di caccia, l'uso delle reti ed ogni altro modo di abbattimento o cattura.

6. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ART. 15.

(Elenco delle specie cacciabili — Periodo di caccia).

1. Nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza, nonché dei periodi di nidificazione, riproduzione e di ritorno ai luoghi di nidificazione, possono essere oggetto di caccia, per i periodi indicati, le specie di cui all'allegato I.

2. Le date di apertura e chiusura per le specie indicate all'allegato II devono essere stabilite dalle regioni, entro i termini ivi indicati, nel rispetto dei principi biologici delle singole specie, nonché dei piani di selezione ed abbattimento preventivamente programmati.

3. L'esercizio venatorio è consentito secondo le disposizioni della presente legge, qualora siano stati realizzati, d'intesa con il proprietario o conduttore del fondo:

a) piani programmatici di selezione e di rotazione delle colture appropriate all'insediamento della fauna stanziale prescelta per l'esercizio della caccia e di predisposizione di ambienti idonei alla sosta ed alla riproduzione della fauna stanziale medesima; piani poliennali di recupero di territori non coltivati o di minore redditività, destinati a ripristinare, in conformità al piano faunistico regionale di cui all'articolo 11, la presenza della fauna stanziale compatibile con la vocazione faunistica di quei territori;

b) interventi o convenzioni di ripristino, di conservazione o di manutenzione dell'ambiente nel quale si intende esercitare la caccia della fauna migratrice, con particolare predisposizione, per ciò che concerne quella acquatica, di un sistema di approvvigionamento e regolazione del livello delle acque, nonché di siti idonei alla sosta, alimentazione e riproduzione della medesima.

4. La gestione dei comprensori di cui al presente articolo può avvenire nelle forme degli appostamenti fissi, dei territori di gestione sociale della caccia, delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, sotto il controllo delle province e nel rispetto dei piani faunistici regionali di cui all'articolo 11.

5. La gestione è assegnata ai proprietari e conduttori dei terreni oggetto di intervento, ovvero da questi delegata a persone fisiche o giuridiche, associazioni, comunità od enti pubblici sulla base di accordi con i primi.

6. Il prelievo è commisurato alla potenzialità riproduttiva o ricettiva dell'am-

biente, valutata in ragione dell'estensione del medesimo e del censimento effettuato nell'anno solare precedente, dal direttore di concerto con l'organo di controllo, ed attuato secondo un piano che tiene conto del periodo ottimale di prelievo di ciascuna specie cacciabile.

7. L'ente delegato al controllo stabilisce il limite massimo del prelievo di ciascuna specie, indipendentemente dal numero dei partecipanti al piano di abbattimento autorizzato.

ART. 16.

(Calendario venatorio regionale).

1. Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 15.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

3. La caccia può essere consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni, nell'emanare il calendario venatorio, definiscono l'ora legale d'inizio della caccia.

4. Nel provvedimento di approvazione del piano di abbattimento le regioni possono limitare le presenze dei cacciatori in rapporto alle condizioni ambientali ed alle risorse faunistiche del relativo comprensorio.

5. Le regioni, d'intesa tra loro, nel calendario venatorio provvedono inoltre a:

a) regolamentare l'accesso dei cacciatori in zone di diversa densità attraverso accordi interregionali, che possono anche prevedere interventi economici compensativi;

b) adottare calendari pluriennali per grandi aree omogenee, sulla base di intese tra di loro;

c) regolamentare la caccia per specie, con limiti giornalieri di capi, carniere

stagionale e limite complessivo di giornate per stagione, nell'ambito del piano di abbattimento di cui all'articolo 15, comma 6;

d) regolamentare diversamente l'esercizio venatorio della selvaggina migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre.

ART. 17.

(Aziende faunistico-venatorie, aziende agro-venatorie, zone cinofile).

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, entro il limite del 15 per cento del territorio agroforestale, possono:

a) autorizzare, regolamentandole, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie su terreni di rilevante interesse naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna selvatica europea ed alla fauna acquatica a condizione che venga garantito il mantenimento ed il miglioramento della complessiva situazione ambientale, ai sensi dell'articolo 15. Restano in vigore le aziende faunistico-venatorie esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge;

b) autorizzare, regolamentandole, l'istituzione di aziende agro-venatorie preferibilmente in terreni con agricoltura svantaggiata non aventi specifico interesse faunistico. Nelle zone umide le aziende agro-venatorie possono essere consentite solamente in bacini artificiali;

c) autorizzare, regolamentandole, l'istituzione di zone per l'addestramento e le gare dei cani anche in periodo di chiusura di caccia. Le gare cinofile possono essere autorizzate anche in zone protette, salvo parere e modalità indicate dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

2. Nelle aziende agro-venatorie l'esercizio della caccia è consentito esclusivamente su selvaggina allevata in cattività.

3. Nelle zone di addestramento cani è consentito l'abbattimento della selvaggina esclusivamente se allevata in cattività.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie le regioni possono prevedere incentivi o contributi per gli interventi indirizzati alla salvaguardia ed al ripristino dell'ambiente, anche mediante le riduzioni delle tasse regionali di concessione di cui al comma 3 dell'articolo 31.

5. Le regioni possono trasformare, su richiesta del concessionario, le aziende faunistico-venatorie nelle quali siano venute a mancare le condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 in aziende agrovvenatorie.

6. Nulla è innovato della preesistente disciplina delle riserve di caccia della Presidenza della Repubblica.

ART. 18.

(Gestione sociale del territorio).

1. Per il conseguimento delle finalità di tutela della fauna e dell'ambiente, le regioni promuovono forme di gestione sociale della caccia nelle aree di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 11, nonché nei territori dell'area con fauna alpina di cui al comma 1 dell'articolo 12.

2. Nell'organismo per la gestione sociale della caccia viene assicurata la presenza paritaria, non inferiore ai due terzi dei componenti, dei rappresentanti delle confederazioni nazionali agricole rappresentate nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio.

3. L'organismo per la gestione sociale della caccia provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei terreni agricoli per:

a) l'incremento della fauna selvatica in genere: coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; mantenimento e ripristino di zone umide;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale ed invernale;

c) le collaborazioni operative: ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamenti, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, della formazione professionale.

4. L'organismo di cui al comma 3 provvede, altresì, all'erogazione di contributi compensativi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina o dall'esercizio venatorio e rimborsi ai fini della prevenzione dei danni medesimi, ove concordati.

5. Incentivi o contributi analoghi a quelli previsti dal comma 4 sono attribuiti dalle regioni ai produttori agricoli negli ambienti protetti con l'introito delle tasse di concessione regionale per la caccia.

6. Nei territori per la gestione sociale della caccia possono essere previste iniziative connesse allo sviluppo dell'agriturismo.

7. I piani di immissione e di abbattimento della selvaggina debbono essere programmati ed attuati nelle aree a gestione sociale della caccia dall'organismo interessato.

ART. 19.

(Caccia di specializzazione).

1. La caccia di specializzazione consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi consentiti, e si esercita in conformità alle norme regolamentari da approvarsi dalle regioni.

2. L'esercizio venatorio viene effettuato nelle regioni di residenza secondo modalità previste da un regolamento regionale ai fini di un controllato, coordinato e programmato prelievo nell'ambito degli accordi interregionali.

ART. 20.

(Appostamenti fissi).

1. È consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso da effettuarsi da ca-

panni in muratura o altra solida materia, nonché da botti, tine o simili saldamente infissi, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

2. Tutti gli appostamenti devono osservare una distanza di non meno di 1.000 metri dai valichi montani.

ART. 21.

(Cattura e utilizzazione di fauna selvatica).

1. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali, il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Le regioni hanno facoltà di istituire uffici speciali per la gestione del patrimonio faunistico e per fornire in forma pubblica e controllata richiami vivi di specie di uccelli ammessi al prelievo venatorio nella caccia di appostamento.

3. Le regioni possono, altresì, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare alla cattura di specie selvatiche per inanellamento a scopo di ricerca scientifica persone appositamente incaricate anche da istituti o laboratori scientifici pubblici riconosciuti.

4. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute provvederanno in conformità, in collaborazione con i propri associati.

CAPO V

FAUNA — CONTROLLO E GESTIONE

ART. 22.

(Controllo della fauna).

1. Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a deter-

minate specie di selvaggina di cui agli allegati I e II previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni possono altresì autorizzare, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, piani di cattura e di abbattimenti di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, nonché di altre specie che arrechino danni all'agricoltura o all'acquacoltura.

ART. 23.

(Introduzione di selvaggina dall'estero).

1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

2. È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 o per eventuali deroghe al comma 2, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 24.

(Allevamenti di fauna).

1. È ammesso l'allevamento di fauna per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentali ed amatoriali.

2. L'attività di allevamento per scopi alimentari e di ripopolamento esercitata da impresa agricola è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nelle imprese agricole che esercitano attività di riproduzione ed alleva-

mento di fauna è vietato l'esercizio della caccia, salvo che si tratti di azienda agroveneratoria.

ART. 25.

(Tutela delle produzioni agricole).

1. L'esercizio venatorio è vietato nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Si considerano in attualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cereali-cole ed erbacee intensive, dalla vegetazione al raccolto, secondo le specifiche indicazioni contenute nel calendario venatorio regionale o nella regolamentazione della gestione sociale di cui all'articolo 18;

b) le colture orticole, floreali, di serra ed i vivai;

c) i terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;

d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i vigneti, i frutteti e gli oliveti specializzati aventi le caratteristiche specificate nel calendario venatorio regionale.

3. È vietato inoltre l'esercizio venatorio nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse.

4. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei terreni con presenze di bestiame allo stato semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico di animali per ettaro e stabiliscono i parametri oltre i quali tale esercizio è vietato, nonché le forme di delimitazione dei terreni.

5. I divieti di cui presente articolo sono derogabili sulla base di intese, a livello provinciale, con le organizzazioni agricole dei proprietari o conduttori di fondi.

ART. 26.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola).

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dalle attività venatorie è costituito, a cura di ogni regione, un fondo regionale al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 31.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, costituendo per la relativa gestione un comitato nel quale siano presenti in forma paritaria i rappresentanti delle associazioni professionali degli imprenditori agricoli, delle associazioni venatorie e di quelle naturalistiche.

CAPO VI

DIVIETI

ART. 27.

(Casistica).

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportiva;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali e nelle riserve naturali integrali e orientate, fatti salvi gli abbattimenti selettivi programmati e controllati per la gestione biologica delle singole specie, ovvero le cacce di specializzazione di cui all'articolo 19, nonché nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle foreste demaniali, fatte salve le finalità dei rispettivi regolamenti; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 11;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, ovvero dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; da 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, funivie, filovie ed altre linee di trasporto a sospensione, stabbi, stazzi, recinti ed altre aree destinate al ricovero ed all'allevamento del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata la caccia, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e negli ambienti territoriali protetti; trasportare o portare le stesse armi cariche nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;

l) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica; è fatta eccezione per i fini di cui all'articolo 21 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, ovvero nelle oasi di protezione, per evitarne la distruzione o la morte, purché in tali ultimi casi se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotta le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi o uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da leggi regionali;

n) usare richiami vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

o) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il pescatore le circonda con tabelle esenti da tasse;

p) usare volatili nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

q) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati;

r) usare esche o bocconi avvelenati;

s) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

- 1) germano reale (*Anas platyrhincus*);
- 2) pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- 3) pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);
- 4) starna (*Perdix perdix*);
- 5) fagiano (*Phasianus colchicus*);
- 6) colombaccio (*Columba palumbus*);

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

2. L'elenco delle specie di cui alla lettera t) del comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

CAPO VII.

LICENZA DI CACCIA — TASSE

ART. 28.

(Porto d'armi, licenza di caccia ed assicurazione).

1. Per esercitare la caccia, occorre essere in possesso:

a) del porto d'armi per uso di caccia, rilasciato in conformità delle norme di pubblica sicurezza;

b) della licenza di caccia regionale;

c) del tesserino di caccia rilasciato dagli organi regionali;

d) del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

2. La licenza di caccia consente di ottenere il tesserino di caccia regionale previo pagamento della tassa regionale.

3. Il tesserino di caccia regionale ha durata annuale e su di esso il cacciatore è tenuto ad indicare, secondo le modalità stabilite dalla regione, le giornate di caccia ed i capi abbattuti.

4. L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi deve garantire un massimale minimo di lire 900 milioni per

ogni sinistro, con il limite minimo di lire 600 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 30 milioni per danni ad animali o cose. In caso di incidente, a colui che ha patito il danno, è consentita l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

ART. 29.

(*Esami*).

1. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) principi di salvaguardia ambientale con particolare riferimento alla tutela delle colture agricole.

2. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio è necessario per il rilascio della prima licenza di porto d'armi e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

3. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico d'idoneità.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

ART. 30.

(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia).

1. Il numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo pagamento
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (1)	—	—
	Rilascio o rinnovo (2):		
	a) con fucile ad un colpo	—	ordinario
	b) con fucile a due colpi	—	ordinario
	c) con fucile a più di due colpi (3)	—	ordinario
	Tasse annuali (4)	le stesse di cui sopra	—

(1) La licenza di porto di armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di 6 anni.

(2) Chi esercita la caccia con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento di tassa di cui al sottonumero 1, lettera a), contro indicata.

(3) Per l'applicazione della tassa basta che il fucile, qualunque sia il congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.

(4) La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisce della licenza durante l'anno.

ART. 31.

(Tasse di concessione regionale – Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende-faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie).

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale non superiore al 90 per cento di quella governativa. Il versamento è effettuato in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale e detto importo deve essere finalizzato esclusivamente per interventi collegati a specifiche iniziative previste dalla presente legge.

2. Le regioni possono istituire una tassa regionale per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio. Nel caso di mancata partecipazione a detto esame, tale tassa deve essere rimborsata.

3. Gli appostamenti fissi e le aziende faunistico-venatorie e quelle agro-venatorie sono soggette a tasse regionali commisurate ad ettaro.

ART. 32.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è istituito un fondo pari al 30 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 30, che viene ripartito entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste nel seguente modo:

a) il 39 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

b) il 30 per cento alle associazioni venatorie in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti, anche per il pagamento delle quote annuali al Consiglio

internazionale della caccia e della salvaguardia internazionale della caccia nonché alle altre organizzazioni europee operanti nello specifico settore;

c) il 30 per cento, ripartito tra le regioni, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e di protezione della fauna che contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, mantenimento e ripristino di zone umide, tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina, nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, pasturazione invernale degli animali in difficoltà, manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, adozione di misure anti-inquinanti, ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura ed alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite;

d) l'1 per cento per il funzionamento e i compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

CAPO VIII

VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA

ART 33

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia è affidata ad agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata a termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e

guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni

3. Gli agenti faunistico-venatori svolgono le loro funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Gli agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti delegati e le altre guardie giurate di cui al comma 1 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. La qualifica di agente faunistico-venatorio o di guardia volontaria può essere concessa, a norma del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ai cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla regione, previo superamento di apposito esame.

6. I corsi di preparazione e di riqualificazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente, della fauna e delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole e venatorie sotto il controllo della regione.

7. Le regioni coordinano l'impiego e l'attività del personale addetto alla vigilanza, ivi compreso quello delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche e ne regolamentano l'attività e gli strumenti per lo svolgimento del servizio stesso.

8. Agli agenti faunistici dipendenti dagli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste garantisce il coordinamento in or-

dine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, rivolte alla preparazione, riqualificazione ed utilizzo delle guardie volontarie.

ART. 34.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza faunistico-venatoria).

1. Nell'esercizio della vigilanza, gli agenti possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione del porto d'armi per uso di caccia, della licenza di caccia regionale, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della cacciagione abbattuta.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 37, gli agenti, che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della selvaggina, e nei casi previsti alle lettere *a), b), c), d), e), f), g)* del comma 1 del citato articolo 37, anche al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia — con esclusione del cane da caccia e dei richiami vivi — redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina, viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, se ne prova la sussistenza, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate sono impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

4. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

5. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alla legge sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

CAPO IX.

ASSOCIAZIONI VENATORIE

ART. 35.

(Riconoscimento ed iscrizioni).

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 7.

4. Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

5. Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

ART. 36.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute).

1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali con ogni più utile intervento;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi, al comporta-

mento sul territorio di caccia e per una corretta fruizione delle risorse naturali;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie nonché a fornire ogni più utile incontro anche a livello comunitario tra i dirigenti delle singole associazioni venatorie riconosciute al fine di consentire una adeguata formazione tecnico-organizzativa degli stessi.

2. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute possono costituirsi in confederazione nell'ambito delle vigenti disposizioni regolanti la specifica materia.

CAPO X

SANZIONI

ART. 37.

(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 e la esclusione definitiva dal poter richiedere la licenza di caccia per chi esercita la caccia senza averla conseguita;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 o la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e regionale ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di caccia usato; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia in ambiti territoriali protetti o in giorni non consentiti; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni;

d) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e la sospensione della licenza da uno a quattro anni per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protette ai sensi dell'articolo 5; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 e la revoca della licenza;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

g) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con le reti o comunque la cattura di uccelli in violazione ai disposti della presente legge; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza di caccia;

h) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia fuori dagli orari consentiti o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla regione di residenza;

i) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è dimezzata qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

m) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi viola la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 21;

n) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 per ciascun capo per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nell'articolo 23 la selvaggina introdotta dall'estero ovvero per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo;

o) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, nei centri di produzione della selvaggina, nonché per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le norme regionali devono prevedere sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

ART. 38.

(Sospensione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia).

1. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti dalle lettere *a)*, ed *e)* del comma 1 dell'articolo 37; nei casi previsti alle lettere *b)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dello stesso articolo è ammesso

il rinnovo della licenza, con le modalità di cui all'articolo 29, a far data dal compimento del quinto anno dell'avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca, anche definitiva, della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta regionale e presentata al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca, anche definitiva, della concessione.

3. L'applicazione della pena accessoria della revoca o della sospensione della licenza di caccia, nei confronti di colui che non l'ha mai conseguita, comporta l'esclusione definitiva dal poter richiedere la licenza, ad eccezione del minore di anni 14 allorquando non sia più volte ricorso in tale violazione.

4. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, sono restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione della estinzione della pena pecuniaria.

5. Qualora si dia luogo alla proposta di revoca o di sospensione della licenza di caccia, le armi sequestrate di proprietà di terzi vengono restituite solo nel caso in cui sia esclusa ogni responsabilità da parte di costoro.

6. Per la definizione amministrativa delle sanzioni di cui al presente articolo e delle leggi regionali, sono applicate le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 39.

(Norme finali).

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge, ivi compreso l'articolo 842, primo e secondo comma, del codice civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

4. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la regione interessata, può assegnare alla stessa un congruo termine perché provveda; trascorso tale termine provvede in via sostitutiva lo stesso Ministro.

ALLEGATO I.
(Articolo 15).

Le specie sottoindicate sono oggetto di caccia nei periodi a fianco indicati:

a) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre:

quaglia (*Coturnix coturnix*);

tortora (*Streptopella turtur*);

merlo (*Turdus merula*);

b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio:

passero (*Passer Italiae*);

passera mattugia (*Passer montanus*);

passera oltremontana (*Passer domesticus*);

storno (*Sturnus vulgaris*);

gazza (*Pica pica*);

ghiandaia (*Gamulus giandarius*);

corvo (*Corvus frugliegus*);

cornacchia nera (*Corvus corone*);

cornacchia grigia (*Corvus corone comix*);

taccola (*Colbeus monedula*);

canapiglia (*Anas strepera*);

alzavola (*Anas crecca*);

germano reale (*Anas platyrhynchos*);

moriglione (*Aythya ferina*);

porciglione (*Rallus aquaticus*);

gallinella d'acqua (*Galinula loropus*);

folaga (*Fulica atra*);

frullino (*Lymocryptes minimus*);

chiurlo (*Numenius arquata*);
colombaccio (*Columba Palumbus*);
donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes Vulpes*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
lepre sarda (*Lepus capensis*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Fasianus colchicus*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio:

beccaccia (*Scolopax rusticola*);
allodola (*Alauda arvensis*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);

e) specie cacciabili dal 18 agosto al 15 marzo:

pittima reale (*Limosa limosa*);
piviere (*Charadrius apricarius*);
pettegola (*Tringa totanus*);
combattente (*Philomanus pugnax*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
codone (*Anas acuta*);
mestolone (*anas clypeata*);
pavoncella (*vanellus vanellus*);
beccaccino (*capella gallinago*);
fischione (*anas penelope*);
moretta (*Aythya foligola*).

Rimane affidata alla regolamentazione regionale la facoltà di autorizzare speciali forme di esercizio venatorio da appostamento fisso.

ALLEGATO II.
(Articolo 15).

1. Le specie sottoindicate sono oggetto di caccia secondo i periodi di tempo, stabiliti dalle regioni, dal 1° settembre al 31 dicembre:

- a) pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- b) fagiano di monte (*Lyrurus tetrrix*);
- c) coturnice (*Alectoris graeca*);
- d) pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- e) lepre bianca (*Lepus timidus*);
- f) camoscio (*rupicapra rupicapra*);
- g) capriolo (*Capreolus capreolus*);
- h) cervo (*Cervus elaphus*);
- i) daino (*Dama dama*);
- l) muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda;
- m) cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Le regioni possono protrarre la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) ed al fagiano (*Phasianus colchicus*) fino al 31 gennaio nonché autorizzare, in conformità alla legislazione comunitaria ed ai sensi dell'articolo 19, la caccia di selezione al capriolo nel periodo 15 maggio – 30 giugno nelle aziende faunistico-venatorie od in altri ambiti controllati e secondo un piano di abbattimento formato sulla base del censimento.